



“Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica”

Audizione presso la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica

Roma, 23 marzo 2021

Premessa

La Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica sta svolgendo audizioni sull'affare assegnato n. 337 relativo ai “Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica”.

Negli ultimi anni, la presenza eccessiva nei nostri territori di alcune specie di fauna selvatica sta causando danni di ingenti proporzioni all'agricoltura e alla zootecnia, con evidenti ripercussioni sui bilanci delle aziende agricole. In vaste aree del Paese il fenomeno compromette l'economia del settore e l'equilibrata ed integrata coesistenza tra attività umane e specie animali ed ha altresì ricadute in termini di pubblica sicurezza sia nelle campagne che nei centri abitati.

- La presenza eccessiva di alcune specie di animali selvatici, soprattutto di ungulati, rende più difficoltoso e oneroso lo svolgimento dell’attività agricola, a causa dei raccolti distrutti, del bestiame ucciso dai grandi predatori, dei cedimenti delle infrastrutture irrigue, dei rischi sanitari per l'uomo e per gli allevamenti.
- La crescita di tali tipologie di danni è all'origine, peraltro, di rilevanti fenomeni di abbandono di terre coltivate, con conseguenze negative anche sul versante della tenuta idrogeologica dei territori.
- Sotto l'aspetto ambientale il fenomeno è all'origine di alterazioni ecosistemiche e di disequilibri tra specie, con un incremento del rischio di estinzione di animali caratteristici dei territori italiani e una conseguente perdita di biodiversità dovuta al proliferare indiscriminato di alcune specie alloctone.
- Sotto l'aspetto della sicurezza pubblica e della relativa disciplina civilistica va ricordata l'incidenza crescente degli incidenti stradali (con vittime) causati da animali selvatici nonché dei casi di aggressioni dirette anche nei confronti dell’uomo.
- Non vanno infine sottovalutate le ripercussioni del fenomeno anche sotto l'aspetto sanitario, dovute al diffondersi di malattie causate da animali selvatici.

La posizione dell’UPI

Le Province italiane sono pienamente consapevoli di questa situazione in quanto storicamente hanno gestito funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca, gestione della fauna, polizia ambientale, faunistica e venatoria.

A seguito dell’approvazione della legge 56/14 la gran parte di queste funzioni sono state trasferite alle Regioni. L’accentramento della gestione di funzioni a livello regionale ha portato ad una progressiva disattenzione nella cura dei territori, con conseguenze evidenti relativamente alla riduzione di interventi di prevenzione dei danni causati da animali selvatici e di conservazione degli equilibri faunistici, sia nelle aree rurali, sia nelle aree urbane.

Di fronte a queste evidenze si propongono all'attenzione del Parlamento le seguenti proposte.

- Vi è l'esigenza di una revisione della disciplina delle Province prevista dalla legge 56/14, a seguito della mancata approvazione della riforma costituzionale del 2016, che porti al consolidamento e al rafforzamento delle funzioni fondamentali delle Province, restituendo ad esse competenze, come quelle relative alla caccia, alla pesca, alla polizia ambientale, faunistica e venatoria, che hanno un grosso impatto per il presidio del territorio che negli ultimi anni è stato molto indebolito e per gli equilibri fra le zone rurali ed urbane.
- Occorre garantire in tutto il Paese la presenza e il rafforzamento della polizia provinciale, assicurando risorse e personale adeguati, in modo che accanto alle funzioni di polizia stradale possa svolgere anche quelle di polizia faunistica e venatoria e di presidio del territorio rurale, fatte salve le ulteriori competenze di polizia amministrativa locale attribuite dalle leggi regionali. Devono dunque essere riconosciute in modo chiaro le funzioni di polizia faunistica e venatoria e di presidio del territorio rurale, accanto a quelle di polizia ambientale e stradale, assicurando risorse e personale adeguati.
- Le Regioni possono avviare processi di riordino della legislazione regionale in materia di caccia e pesca e di controllo della fauna, anche in mancanza di una revisione della legislazione nazionale, facendo in modo che le funzioni legate alla gestione del territorio siano gestite da Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti nell'articolo 118 della Costituzione.
- Relativamente alle attività di prevenzione e di programmazione degli abbattimenti di fauna selvatica è auspicabile un Piano nazionale da condividere in Conferenza unificata per assegnare alle Province e alle Città metropolitane poteri e risorse per coordinare gli interventi nei territori insieme ai Comuni, attraverso Piani di intervento provinciali e metropolitani che utilizzino le risorse disponibili nei corpi di polizia provinciale e negli uffici regionali e coinvolgano le associazioni degli agricoltori e dei cacciatori e le associazioni ambientaliste.